



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N. 12	Programmazione triennale del fabbisogno del personale (PTFP)
del 19.3.2021	
	2021/2023

L'anno **duemilaventuno** il giorno 19 del mese di **MARZO** alle ore 9:15 a distanza in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D. L. n. 18/2020 convertito con la Legge n. 27/2020, del D.P.C.M. del 14.1.2021 e nel rispetto dei criteri fissati con il decreto del Sindaco n. 1/2021, a seguito di apposita convocazione, è riunita la Giunta Comunale. Presiede l'adunanza il **Sindaco Rag. Francesco Urciuoli** e sono connessi e presenti in videoconferenza i Signori:

		Presente	Assente
1) FRANCESCO URCIUOLI	Sindaco	SI	-
2) PELLECCIA GIUSEPPE	Vicesindaco	SI	-
3) PISACRETA SARA	Assessore	SI	-

Presenti n. 3 Assenti n. 0

Partecipa, nelle medesime modalità, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Pezzella, il quale procede all'appello riscontrando il collegamento simultaneo di tutti i componenti della Giunta Comunale. Il **Sindaco**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione del quarto argomento iscritto all'ordine del giorno ed invita a deliberare sull'unita proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 ed all'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i regolamenti vigenti;

Con voti unanimi espressi dai connessi e presenti in videoconferenza in modo palese per appello nominale,

DELIBERA

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare in ogni sua parte l'unita proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione dei conseguenti atti gestionali.

Con successiva, separata ed unanime votazione resa dai connessi e presenti in videoconferenza in modo palese per appello nominale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000 s.m.i..



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Programmazione triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023
----------	---

IL SINDACO

VISTO l'art. 2 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. il quale stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, determinano le dotazioni organiche complessive;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. così come modificato ed integrato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale disciplina la materia inerente l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni di personale;

VISTO l'art. 6 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001 introdotto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede la definizione di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale mediante decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTE le *Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche* approvate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

VISTO l'art. 89 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., al quinto comma, testualmente, stabilisce che *gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;*

VISTO l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il quale prevede specificamente per gli Enti locali l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 75/2017 ha rafforzato l'importanza del piano triennale del fabbisogno di personale e superato il concetto di dotazione organica attribuendo alle singole Amministrazioni autonomia nell'individuare le professionalità necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali in base alle effettive esigenze sia pure nei limiti del tetto di spesa del personale previsto dalla normativa vigente introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale (cd. *dotazione di spesa potenziale massima sostenibile*);

VISTO l'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle Regioni a Statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

VISTO il Decreto del 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 che definisce le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni calcolata sulla base di un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'Ente calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

PRESO ATTO che il nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali previsto in attuazione dell'art. 33 del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019 n. 58 e del Decreto del 17 marzo 2020 introduce modifiche

sostanziali al calcolo della capacità assunzionale sostituendo il sistema del *turn over* e dei resti assunzioni con un sistema fondato sulla determinazione dinamica della capacità assunzionale intesa quale *sostenibilità finanziaria* della spesa da parte dell'Ente così come determinata dai valori soglia individuati e differenziati per fasce demografiche dal Decreto del 17 marzo 2020 tramite un metodo basato sul rapporto tra spesa del personale al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO l'art. 3 del D. M. 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre;

DATO ATTO che il Comune di Santo Stefano del Sole si trova nella fascia demografica di cui alla lettera c), avendo n. 2.083 abitanti al 31.12.2020;

PRESO ATTO che il Comune di Santo Stefano del Sole, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera c) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 26,68%, si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 potendo, pertanto, incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato;

EVIDENZIATO che il piano triennale del fabbisogno del personale diventa, quindi, uno strumento programmatico modulabile e flessibile;

DATO ATTO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557 *quater*, introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 90/2014 è pari a €

438.899,11 come emerge dall'attestazione sulla verifica dei parametri per il calcolo della spesa del personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 *quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 del Responsabile del Settore finanziario protocollata il 10 giugno 2020 con n. 2319;

PRESO ATTO, quindi, che la spesa del personale del Comune di Santo Stefano del Sole relativa all'anno 2019 risulta in diminuzione, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, rispetto a quella della media del triennio 2011/2013 preso di riferimento dal legislatore;

EVIDENZIATO che attualmente sono nell'organico dell'Ente n. 9 dipendenti di cui n. 3 dipendenti per servizi esterni, n. 2 dipendenti addetti alla Polizia Municipale e n. 4 dipendenti assegnati ai vari Settori/Servizi in cui è articolata l'organizzazione della struttura comunale di cui n. 1 *part-time* ed a tempo indeterminato;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020 trasmesso dalla Prefettura di Avellino – Ufficio territoriale del Governo e registrato al protocollo all'Ente il 22 dicembre 2020 con n. 5530, il quale individua per il triennio 2020-2022 i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e ss. TUEL e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con richiesta di accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243 *bis*, comma 8, lett. g) TUEL prevedendo per i Comuni di fascia demografica da 2.000 a 2.999 abitanti un rapporto medio dipendenti-popolazione di 1/151;

DATO ATTO che per il Comune di Santo Stefano del Sole il rapporto medio fra dipendenti in servizio e popolazione residente è di gran lunga inferiore a quello determinato per gli enti di cui al suddetto Decreto attestandosi su 1/231 (9 dipendenti in servizio – di cui un *part-time* – per una popolazione di 2.083 abitanti al 31/12/2020);

TENUTO CONTO che in data 30 giugno 2017 è cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età un dipendente a tempo pieno ed indeterminato cat. A – profilo economico A5;

TENUTO CONTO, altresì, che in data 1 gennaio 2020 è cessato dal servizio per pensione anticipata (quota 100) un dipendente a tempo pieno ed indeterminato cat. B – profilo economico B6 inquadrato presso l'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Leva;

TENUTO CONTO che dal 1 gennaio 2021 è cessato dal servizio per pensione anticipata (quota 100) il Responsabile dell'UTC a tempo pieno ed indeterminato cat. D – profilo economico D6;

CONSIDERATO che nel 2022 sono possibili n. 2 pensionamenti (n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato cat. B – B7 e n. 1 dipendente a tempo pieno ed indeterminato categoria C – C5);

RICORDATO che pur avendo aderito con deliberazione di Giunta Comunale n. 106/2018 al Piano per il Lavoro della Regione Campania per assunzioni a tempo indeterminato l'Ente non ha potuto completare la procedura nel 2019 per la mancanza, al momento della compilazione dei dati sulla piattaforma, dei requisiti al riguardo richiesti e che, pertanto, non è stato inserito nell'elenco degli Enti assegnatari dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento avviata nel 2020;

VISTA la nota del Sindaco protocollata in data 9 marzo 2021 con n. 1136 con la quale è stato richiesto alla Regione Campania di potere inserire nuovamente il Comune di Santo Stefano del Sole nell'ambito del suddetto Progetto per un dipendente da dovere adibire all'Ufficio tecnico comunale anche a tempo *part-time*;

EVIDENZIATO che nell'organico dell'Ente non vi è personale con competenze specifiche nel Settore tecnico e, in particolare, nei lavori pubblici, competenze necessarie per potere svolgere le funzioni e le attività dell'UTC e, soprattutto, per ricoprire il ruolo di Responsabile del Settore *de quo* in maniera da garantire il corretto funzionamento di tale settore;

DATO ATTO che con la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29 ottobre 2020 è stato deciso di utilizzare il dipendente del Comune di Castelvetero sul Calore (Av) Ing. Alessandro Marsico istruttore direttivo cat. D – profilo economico D1 ai sensi dell'art.

92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. quale Responsabile dell'UTC del Comune di Santo Stefano del Sole (Av) fino al 31/10/2021 salvo possibilità di proroga;

CONSIDERATO che l'Ente dal 1 novembre 2021 intende colmare la vacanza del posto *de quo* al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni fondamentali prevedendo la prosecuzione del rapporto con il suddetto dipendente per garantire la continuità delle attività di tale settore o, qualora non fosse possibile, in alternativa utilizzando quali possibili rimedi organizzativi il ricorso all'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 fino a 18 ore settimanali ovvero all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 per 12 ore settimanali o all'art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per 18 ore settimanali o all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i per 18 ore settimanali o tramite mobilità obbligatoria/volontaria o utilizzo scorrimento graduatorie di concorso di altri Enti o tramite RIPAM nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa vigente in materia di personale dato atto che si tratta di spesa assolutamente necessaria;

RITENUTO che per la gestione delle pratiche per l'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 come da ultimo modificato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 è opportuno potenziare il personale attualmente in servizio presso l'Ente usufruendo delle risorse di cui all'art. 1, commi 69 e 70, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'assunzione di un'unità con oneri finanziati dallo Stato a tempo determinato e parziale per la durata massima di un anno non rinnovabile da impiegare ai fini del potenziamento dei propri Uffici comunali per le finalità al riguardo previste dalla normativa in disamina ed utilizzando le modalità al riguardo possibili anche attraverso l'assunzione e l'utilizzazione in forma associata del suddetto personale da definire a seguito dell'assegnazione delle risorse di cui al suddetto fondo;

DATO ATTO, altresì, che per garantire il regolare svolgimento dei servizi esterni considerata l'impossibilità di sostituire con proprio personale i dipendenti attualmente in servizio in caso di assenza (malattia, ferie, etc.) stante la carenza di personale e vista la mancata risposta ad oggi da parte di Irpiniambiente sulle modalità e sulla tempistica di svolgimento del servizio ulteriore esternalizzato come da deliberazione di Consiglio

Comunale n. 26/2020 appare necessario nelle more prevedere la possibilità di sostituzioni per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale al fine di garantire lo svolgimento di servizi pubblici essenziali ricorrendo all'istituto del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 1/2017 delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti, rimessa dalla Sezione Veneto, che analizza l'individuazione del limite di spesa rilevante per l'applicazione dell'art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010 nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali flessibili né nel 2009 né nel triennio 2007/2009, caso di questo Comune, e legittima il ricorso a forme flessibili di lavoro anche per gli Enti che non vi abbiano fatto ricorso in tali anni purché con provvedimento motivato si proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità e nel rispetto dell'art. 36, commi 1 e 2, e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. per fare fronte ad un servizio essenziale enunciando il seguente principio di diritto: *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.”*;

VISTA, altresì, la deliberazione n. 15/2018 delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti;

RITENUTO OPPORTUNO in caso di pensionamento del dipendente di categoria B nel 2022 valutare la possibilità di inserire in organico una nuova risorsa umana tramite ricorso alle liste di collocamento ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. o utilizzando quali possibili rimedi organizzativi il ricorso all'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 fino a 18 ore settimanali ovvero all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 per 12 ore settimanali o all'art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per 18 ore settimanali o tramite mobilità obbligatoria/volontaria o utilizzo scorrimento graduatorie di

concorso di altri Enti nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa vigente in materia di personale;

DATO ATTO che la programmazione del fabbisogno del personale, pure avendo una valenza triennale, è adottata annualmente dalle singole Amministrazioni in virtù del principio di scorrevolezza della programmazione pluriennale e che la stessa può essere modificata in corso di anno;

VISTO il prospetto allegato redatto sulla base degli ultimi rendiconti approvati dal quale risulta che per il Comune di Santo Stefano del Sole in virtù di quanto stabilito dall'art. 2 del Decreto 17 marzo 2020 il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è del 26,68% e che, quindi, tale rapporto è inferiore al valore soglia determinato in base alla fascia di riferimento ossia al valore soglia pari a 27,6% applicabile ai Comuni ricompresi tra i 2.000 ed i 2.999 abitanti;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 19 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato dato atto che a seguito della ricognizione annuale effettuata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. il Comune di Santo Stefano del Sole non ha personale in soprannumero nè eccedenze di personale;

DATO ATTO che il Comune di Santo Stefano del Sole non risulta essere in condizioni di strutturalmente deficitarie ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e che ha una popolazione al 31 dicembre 2020 pari a 2.083 abitanti;

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale prevede che *A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e dell'art. 147 *bis* del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. da parte del Responsabile del Settore finanziario e per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e della normativa prevista dall'art. 33 del D. L. n. 34/2019 sulla programmazione della spesa del personale 2021/2023 e l'asseverazione sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 marzo 2020 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 18 marzo 2021 con n. 1286;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D. L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 58/2019;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 pubblicato nella G. U. del 27.4.2020;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 secondo quanto di seguito riportato ossia prevedendo:
 - di colmare dal 1 novembre 2021 e per il 2022-2023 la vacanza del posto di Responsabile dell'UTC al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni fondamentali prevedendo la continuazione del rapporto con il dipendente del Comune di Castelvetero sul Calore (Av) Ing. Alessandro Marsico istruttore direttivo cat. D – profilo economico D1 quale Responsabile dell'UTC del Comune di Santo Stefano del Sole (Av) ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. attualmente in essere fino al 31/10/2021 per garantire la continuità delle attività di tale settore o, qualora non fosse possibile, in alternativa utilizzando quali possibili rimedi organizzativi il ricorso all'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 fino a 18 ore settimanali ovvero all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 per 12 ore settimanali o all'art. 92 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per 18 ore settimanali o all'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per 18 ore settimanali o tramite mobilità

obbligatoria/volontaria o lo scorrimento di graduatorie di concorso di altri Enti o tramite RIPAM nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa vigente in materia di personale dato atto che si tratta di spesa assolutamente necessaria;

- di prevedere nell'ipotesi di inserimento nel Progetto RIPAM e nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa vigente in materia di personale la possibilità di assumere un dipendente da adibire all'Ufficio tecnico comunale anche a tempo *part-time*;
- per il 2021 e per il 2022 la possibilità di ricorrere all'istituto del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. per sostituzioni dovute ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo e/o eccezionale del personale addetto ai servizi esterni al fine di garantire lo svolgimento di servizi pubblici essenziali nelle more di una nuova riorganizzazione delle modalità di svolgimento degli stessi;
- nell'ipotesi del pensionamento del dipendente di categoria B nel 2022 la possibilità di inserire in organico una nuova risorsa umana tramite il ricorso alle liste di collocamento ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. o utilizzando quali possibili rimedi organizzativi il ricorso all'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 fino a 18 ore settimanali ovvero all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 per 12 ore settimanali o tramite mobilità obbligatoria/volontaria o utilizzo scorrimento graduatorie di concorso di altri Enti nel rispetto dei vincoli di bilancio e della normativa vigente in materia di personale dato atto che si tratta di spesa assolutamente necessaria;
- per la gestione delle pratiche per l'erogazione del beneficio di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 come da ultimo modificato dal comma 66 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 di usufruire delle risorse di cui all'art. 1, commi 69 e 70, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 a valere sul fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'assunzione di un'unità con oneri finanziati dallo Stato a tempo determinato e parziale per la durata massima di un anno non rinnovabile da impiegare ai fini del potenziamento dei propri Uffici comunali per le finalità al riguardo previste dalla normativa in disamina ed utilizzando le modalità al riguardo possibili anche attraverso l'assunzione e l'utilizzazione in forma associata del suddetto personale da definire a seguito dell'assegnazione delle risorse di cui al suddetto fondo;
- di dare atto che i vari istituti alternativi sopra menzionati da potere utilizzare per individuare il Responsabile dell'UTC sono stati determinati sulla base di esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo volte a garantire la continuità di un servizio comunale essenziale nelle more di ulteriori diverse procedure;

- di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e della normativa prevista dall'art. 33 del D. L. n. 34/2019 sulla programmazione della spesa del personale 2021/2023 e l'asseverazione sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 marzo 2020 pervenuto al protocollo dell'Ente in data 18 marzo 2021 con n. 1286;
- di trasmettere il presente atto alle organizzazioni sindacali per l'informativa di cui all'art. 4 e seguenti del C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni locali del 21.5.2018 ed alla RSU;
- di dare atto che il presente atto di programmazione costituisce parte integrante del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ai sensi dell'art.170 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite il sistema informatico SICO ai sensi dell'art. 6 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001 come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017;
- di dare atto che la programmazione triennale può essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze e in relazione alle modifiche delle norme in materia di spesa del personale essendo uno strumento di programmazione flessibile nel rispetto della normativa vigente e della connessa sostenibilità finanziaria dell'Ente;
- di autorizzare ciascuno per le rispettive competenze il Sindaco, il Responsabile del Settore finanziario, il Responsabile dell'UTC ed il Responsabile del Servizio Patrimonio a porre in essere gli atti consequenziali;
- di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Il Sindaco
F.to Rag. Francesco Urciuoli
(Firmato digitalmente sull'originale del presente atto)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto *Programmazione triennale del fabbisogno del personale (PTFP) 2021/2023*;

Visto l'art. 49 e l'art. 147 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica e contabile** e per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore

F.to Restaino Ruggiero

(Firmato digitalmente sull'originale del presente atto)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, e n. [2] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Rag. Francesco Urciuoli

(Firmato digitalmente sull'originale del presente atto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Dora Pezzella

(Firmato digitalmente sull'originale del presente atto)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio *online* del Comune, il 19.3.2021 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo invio contestuale con prot. n. 1294/2021 ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Dora Pezzella

(Firmato digitalmente sull'originale del presente atto)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale *online* per restarvi quindici giorni consecutivi dal 19.3.2021

è divenuta esecutiva in quanto:

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000;

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Dora Pezzella

(Firmato digitalmente sull'originale del presente atto)

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

19.3.2021

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Dora Pezzella